Regolamento per l’elezione dei membri della Giunta della CUG

**1. Scadenze**

Le votazioni per l’elezione dei membri della Giunta si svolgono di norma nella stessa assemblea generale in cui è prevista l’elezione del Presidente. Sono indette dal Presidente in carica (o, in caso di indisponibilità del Presidente, dal Vicepresidente); la comunicazione ai membri effettivi della Consulta deve essere inviata almeno sessanta giorni prima della data delle votazioni; la stessa comunicazione viene pubblicata sul sito della Consulta.

**2. Elettorato attivo e passivo**

L’elettorato attivo è composto da tutti i membri effettivi della Consulta, ossia dai membri in regola con il pagamento delle quote (il versamento deve essere completato entro il ventesimo giorno precedente quello delle votazioni); il relativo elenco, redatto a cura del Segretario Tesoriere, è reso pubblico sul sito della Consulta entro il decimo giorno precedente quello delle votazioni. Il versamento delle quote è possibile solo mediante bonifico bancario sul conto della CUG.

Per l’elezione dei tre rappresentanti dei professori di prima fascia, dei due rappresentanti dei professori di seconda fascia e del rappresentante dei ricercatori l’elettorato passivo è composto rispettivamente dai professori di prima fascia, dai professori di seconda fascia e dai ricercatori che siano membri effettivi della Consulta e che abbiano presentato la propria candidatura almeno trenta giorni prima della data delle votazioni; per le candidature di prima e seconda fascia è altresì richiesto che i candidati assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato (in questo calcolo l’anno in cui cade l’eventuale collocamento a riposo conta come anno intero). I requisiti per l’eleggibilità devono essere posseduti alla data delle votazioni. Le candidature devono essere presentate al Segretario Tesoriere per iscritto (per posta elettronica o per posta ordinaria); il Segretario Tesoriere provvede a renderle pubbliche, sul sito della Consulta, entro cinque giorni dalla data della presentazione. Le schede elettorali recano il nome dei candidati che non abbiano fatto pervenire al Segretario Tesoriere per iscritto un’eventuale dichiarazione di rinuncia almeno dieci giorni prima delle votazioni. Il ritiro delle candidature è reso noto agli elettori entro tre giorni dalla data del ricevimento.

**3. Voto postale e voto per delega**

I voti per posta devono essere spediti con raccomandata A/R e devono pervenire al Segretario Tesoriere (**all’indirizzo specificato nella convocazione**) non più tardi del terzo giorno precedente l’elezione. Gli elettori devono usare le schede elettorali (stampate su carta intestata della CUG) rese disponibile sul sito della Consulta. Ogni elettore deve usare la scheda corrispondente alla sua fascia di appartenenza; la scheda, una volta votata, deve essere inserita in una busta chiusa anonima, a sua volta inserita in una busta esterna recante il nome dell’elettore. Per la prima fascia l’elettore può esprimere due preferenze; per la seconda fascia e per i ricercatori, una sola preferenza. Sono nulle le schede pervenute oltre il termine, le schede spedite in modalità diversa da quella prescritta (ossia con raccomandata A/R; con doppia busta, di cui quella interna anonima), le schede non conformi al modello pubblicato sul sito; sono altresì nulle le schede mandate da membri non in regola con il pagamento delle quote e non figuranti nell’elenco pubblicato sul sito. Sono nulle le preferenze espresse per persone non candidate; sono nulle le schede contenenti preferenze per più di due candidati (prima fascia) o più di un candidato (seconda fascia e ricercatori) o recanti segni di riconoscimento. Non è ammessa la consegna a mano della busta da parte di un altro elettore al momento della votazione.

I voti per delega sono possibili solo tra membri della stessa fascia; ogni membro effettivo può avere una sola delega. La delega va comunicata al Segretario Tesoriere con posta elettronica certificata o con raccomandata A/R (**all’indirizzo specificato nella convocazione)**; nella delega va indicato solo il nome del delegato e non la preferenza di voto; le deleghe devono pervenire al Segretario Tesoriere non più tardi del terzo giorno precedente l’elezione.

**4. Votazioni**

Le votazioni avvengono nel contesto di un’assemblea generale della Consulta, di norma la stessa convocata per l’elezione del Presidente. Per l’esercizio del voto vale lo stesso seggio elettorale costituito per l’elezione del Presidente. Ogni elettore, rispondendo alla chiamata del presidente di seggio, appone la sua firma nel registro dei votanti, riceve la scheda con i nomi dei candidati appartenenti alla sua fascia ed esercita il suo diritto di voto dentro la cabina elettorale all’uopo predisposta. Ogni elettore può esprimere due preferenze per i candidati di prima fascia, una sola preferenza per i candidati di seconda fascia e ricercatori. Il voto va espresso barrando la casella posta a fianco del nominativo del candidato prescelto. Saranno considerate nulle le preferenze espresse per persone non candidate. Saranno considerate nulle le schede contenenti preferenze per più di due candidati (per la prima fascia) o per più di un candidato (per la seconda fascia e i ricercatori) o recanti segni di riconoscimento. Le schede votate vengono deposte in tre distinte urne, una per ciascuna delle tre fasce.

**5. Scrutinio ed esito**

Terminate le operazioni di voto, e completato lo spoglio della prima votazione per il Presidente, i componenti del seggio accertano il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto e verificano che le schede contenute nelle urne siano in numero pari a quello dei votanti. Eseguita questa verifica, procedono allo scrutinio, che è pubblico. Al termine dello spoglio delle schede, il presidente del seggio dà lettura dei risultati. Dello spoglio e dei risultati dello spoglio viene redatto apposito verbale.

Risultano eletti coloro che riportano nella rispettiva fascia il maggior numero di voti: tre rappresentanti dei professori di prima fascia, due rappresentanti dei professori di seconda fascia, un rappresentante dei ricercatori. A parità di voti risulta eletto il più anziano nel ruolo, ovvero il più anziano d’età in caso di eguale anzianità nel ruolo.